



COMUNE DI PONZANO VENETO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.04.2019)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale di proprietà comunale, in conformità a quanto disposto all'art. 90, comma 25, della Legge n. 289 del 2002 e dal Titolo V della L.R. n. 8 dell'11.5.2015.

Rimane salva la facoltà del Comune di gestire direttamente gli impianti sportivi.

L'accesso e uso degli impianti sportivi resi disponibili da Istituti scolastici sono disciplinati da altro apposito regolamento comunale.

Art. 2 – Finalità

Il Comune si prefigge le seguenti finalità:

- a) Intervenire nel sistema sportivo locale sostenendo principalmente i soggetti che operano nello stesso mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema medesimo.
- b) Favorire la promozione e il potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative garantendo la massima fruibilità degli impianti sportivi ai cittadini, associazioni e società, con particolare attenzione e priorità a quelle di Ponzano Veneto.
- c) Ottenere una conduzione degli impianti economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione diretta da parte del Comune.

Art. 3 – Impianti sportivi comunali

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti sportivi comunali:

- Palazzetto dello Sport, denominato Palacicogna – Piazzale dei Dogi
- Stadio di calcio e di atletica leggera, denominato Bepi Pizzolon – Via del Bellato, 2
- Campo di calcio presso il Parco Urbano – Via Ruga
- Impianto di baseball – Piazza Donatore Avis-Aido.

Detti impianti sportivi sono classificati come privi di rilevanza imprenditoriale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 11.5.2015 per la loro struttura, per le attività di base che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita e perché assolvono funzione d'interesse generale per il Comune.

Art. 4 – Soggetti affidatari della concessione

La concessione degli impianti sportivi in oggetto potrà avvenire in via preferenziale a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati sopra, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di cui all'articolo 5.

Art. 5 – Modalità di affidamento

Per l'individuazione del concessionario si opererà con **procedure di evidenza pubblica** nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Sarà possibile tuttavia affidare **in via diretta** la gestione degli impianti sportivi qualora vi sia la presenza sul territorio di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto.

Le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità e i tempi previsti dalla convenzione, compatibilmente con il contenuto della convenzione stessa e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti con il normale uso sportivo degli stessi;
- e) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto finalizzati a conservare e accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- f) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto a effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera e). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

L'Amministrazione può integrare i criteri di cui sopra sulla base di elementi di contesto e con riferimento all'evoluzione delle esigenze del sistema sportivo locale, nonché tenendo in considerazione lo stato degli impianti sportivi. In particolare per la gestione di determinate strutture può essere espressa la preferenza per associazioni che gestiscono discipline riunite, utilizzatrici degli stessi impianti sportivi.

Art. 6 - Disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore dell'impianto sportivo

Il Comune formalizzerà i rapporti con i soggetti affidatari degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi, economici e giuridici della gestione.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- salvaguardia dell'impianto sportivo;
- rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
- promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto

Con la convenzione l'Amministrazione comunale si riserva altresì l'uso gratuito degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

La buona gestione e conduzione dell'impianto senza pregiudizio per il patrimonio dell'Amministrazione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'affidamento.

Le convenzioni di gestione degli impianti possono essere risolte dall'Amministrazione comunale quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte del gestore sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano effettuati secondo le specifiche tecniche definite nella convenzione in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

Art. 7 – Vigilanza

Il Comune vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune in relazione all'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 8 - Rendiconto

Il soggetto gestore presenta annualmente all'Amministrazione comunale il rendiconto economico finanziario accompagnato da una relazione nella quale sono evidenziati i lavori di manutenzione effettuati e i lavori di manutenzione da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 9 – Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe concertate fra il soggetto concessionario e l'Amministrazione sulla base degli accordi convenzionali.

Art 10 – Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente dello stesso titolo approvato dal Consiglio Comunale il 14.12.2005 con delibera n.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.